



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 321 DEL 23 SET. 2016

OGGETTO: Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità Organizzata. *Proposta al Consiglio Comunale*

L'anno duemilasei il giorno *ventitree* del mese di *settembre* in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. CHIOFALO VINCENZO nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Premesso:

- che il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 19, come modificato ed integrato dalla legge 24 dicembre 2012, N. 228 "Legge di Stabilità 2013" attribuisce all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata per essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito;
- che l'art. 48 del D. Lgs. n.159/2011 stabilisce che gli enti assegnatari di beni confiscati alla criminalità possono amministrare direttamente i beni o, sulla base di apposita convenzione, possono assegnarli in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- che sono, altresì, ammesse all'assegnazione le associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modificazioni, e gli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ,ai sensi delle disposizioni vigenti;
- che i beni che non sono assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dal penultimo periodo della lettera c) del comma 3) dell'art. 48 del D. Lgs. 159/2011, così come per ultimo modificato dall'art. 6, comma 4, della L. n. 141/2015;
- che il comune è assegnatario dei beni confiscati alla criminalità organizzata da parte dell'ANBSC e deve procedere alla loro destinazione entro un anno dal trasferimento;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere all'assegnazione dei beni in questione, secondo le finalità e le modalità previste nelle citate normative;

Accertato che buona parte di essi hanno la necessità di essere oggetto di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia;

Ritenuto necessario dotare l'Ente di un apposito regolamento che disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", di cui al D. Lgs. n. 159/2011, come per ultimo modificato dalla L. n. 141/2015;

Visto, pertanto, il Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, redatto dal Dirigente del III Settore , Uffici Tecnici, allegato sub. "A" alla presente deliberazione


Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **Dare atto** che è opportuno dotare il Comune di un apposito regolamento che disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia, nel rispetto dei dettami del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
2. **Approvare**, pertanto, il Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, redatto dal Dirigente del III Settore, Uffici Tecnici, allegato sub. "A" alla presente deliberazione.
3. **Sottoporre** il citato Regolamento all'approvazione definitiva del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO  IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 



<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 23 SET. 2016</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE </p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>



Città di Castelvetro *Selinunte*

Libero Consorzio Comunale di Trapani

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1- OGGETTO

1. Il Comune di Castelvetro, in conformità alle finalità della legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.

2. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", di cui al D. Lgs. n. 159/2011, come per ultimo modificato dalla L. n. 141/2015, per :

- a) uso istituzionale;
- b) uso abitativo;
- c) fini sociali;
- d) fini locativi.

ART. 2- PRINCIPI E DESTINAZIONE

1. Il Comune di Castelvetro, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità, buon andamento e trasparenza.

2. Sarà cura della Giunta Comunale emanare un atto di indirizzo che stabilisca le linee guida dell'Amministrazione relativamente alla destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, valutazione estesa anche agli immobili assegnati e/o restituiti al Comune dal beneficiario, valutazione da aggiornare con periodicità almeno annuale,

qualora vengano assegnati nuovi beni.

3. Prima che i beni di cui all'art. 1 vengano trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Castelvetro, gli stessi devono essere oggetto di apposito studio valutativo da parte del Settore "Uffici Tecnici", d'intesa con il Settore "Programmazione finanziaria e gestione delle risorse", coordinati dal Dirigente del III Settore "Uffici Tecnici" ai fini della loro probabile destinazione e che quest'ultimo avrà cura di esprimersi sulle loro condizioni strutturali.

4. Il Sindaco e l'Assessore delegato, supportato dalla predetta relazione tecnica e secondo l'indirizzo stabilito dalla Giunta Comunale, rende il parere previsto per legge all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

5. Avvenuta la consegna del bene al Comune, il Sindaco e/o l'Assessore delegato destinerà l'immobile, secondo la finalità prevista, al Servizio addetto incardinato presso il Settore "Uffici Tecnici", il quale provvederà ad emanare apposito bando fermo restando che dei conseguenti adempimenti gestionali e sanzionatori verranno onerati i pertinenti Settori.

CAPO II

USO ISTITUZIONALE E USO ABITATIVO

ART. 3- USO ISTITUZIONALE

1. Gli immobili destinati ad uso istituzionale verranno assegnati dal Settore anzidetto agli Uffici che ne faranno richiesta, non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per destinarli ad attività che gli Uffici stessi perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.

ART. 4- USO ABITATIVO

1. Gli immobili destinati ad uso abitativo, verranno consegnati al pertinente Settore e saranno gestiti secondo quanto previsto dal regolamento del predetto Settore per l'emergenza abitativa.

CAPO III

FINALITA' SOCIALI

ART. 5- FINI SOCIALI

1. Gli immobili destinati ad uso diverso da quelli precedenti di cui agli artt. 3 e 4, verranno consegnati previo bando come previsto dall'art. 7, a Settori preposti per essere

destinati ad attività a servizio del territorio , al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.

2. I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di una associazione, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio.

ART. 6 - BENEFICIARI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 3 lettera c) della Legge 159/2011, così come per ultimo modificato dall'art. 6, comma 4, della legge n. 141/2015, i predetti beni sono concessi con apposita convenzione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, che manifestano il proprio interesse secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 48 comma 3 lettera c) per i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

ART. 7- ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALL'AVVISO PUBBLICO

1. La Giunta Municipale procede a confermare ovvero modificare le finalità individuate nell'atto d'indirizzo di cui all'art. 2, in considerazione di mutate valutazioni in ordine all'interesse pubblico da perseguire, indicando le priorità di cui il bando dovrà tenere conto, in ordine ai seguenti criteri di valutazione delle istanze:

- a) qualità del progetto;
- b) consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;
- c) disponibilità ad effettuare opere di manutenzione ordinaria;

- d) disponibilità a sostenere gli oneri condominiali straordinari;
- e) criteri di volta in volta individuati nell'avviso pubblico;

ART. 8- MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Il Dirigente del Settore preposto predisporrà un bando pubblico che, approvato dalla Giunta Municipale, sarà pubblicato in modo da raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali partecipanti. Pertanto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, sezioni bandi di gara, e all'Albo Pretorio, per almeno 30 giorni consecutivi.

2. L'istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata al Comune di Castelvetrano (al Settore preposto), dovrà essere corredata dal progetto che l'Associazione intende realizzare presso il bene richiesto e dovrà contenere quanto specificato nel Bando Pubblico.

3. Il Bando deve prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti e nello stesso tempo definire in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere.

4. Una Commissione Comunale appositamente costituita dal Sindaco procederà ad istruire le istanze pervenute, verificando i requisiti e a richiedere alla Prefettura di Trapani -Ufficio territoriale di Governo- le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità, sugli Enti e le Associazioni istanti.

5. Degli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, la Commissione redigerà un apposito verbale con indicazione della graduatoria finale dei partecipanti e per singolo immobile posto a base di selezione, dando tempestiva comunicazione agli istanti.

6. L'individuazione e l'assegnazione all'organismo beneficiario avverrà con provvedimento del Dirigente del Settore preposto, in seguito all'acquisizione del verbale della predetta Commissione.

ART. 9- CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITA'

1. La concessione in uso a terzi, da parte del Dirigente del Settore preposto, in ordine all'attività da svolgersi, avverrà mediante la stipula di un apposito disciplinare.

2. Esso prevede oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione

del rapporto, le modalità del controllo sulla sua utilizzazione e le modalità del rinnovo.

3. Il bene è concesso in uso a titolo gratuito, salvo quanto dispone l'art. 13.

CAPO IV

CONCESSIONE E CONCESSIONARIO

ART. 10- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO /ASSEGNATARIO

1. Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene assegnato saranno previsti a carico dell'assegnatario i seguenti obblighi:

a. Uso istituzionale:

- il Settore che gestisce direttamente il bene assegnato, dovrà apporre nel medesimo bene una targa sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune di Castelvetrano in alto al centro, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla mafia";

b. Uso abitativo:

- per gli obblighi degli assegnatari di alloggi confiscati assegnati al Settore competente, si fa rinvio a quanto stabilito da detto Settore per l'emergenza abitativa, con l'obbligo comunque di apporre la targa indicata al punto precedente.

c. Fini Sociali

- obbligo dell'utilizzo, esclusivamente, per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi;
- obbligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale bene è stato concesso;
- obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- l'eventuale onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile;
- l'obbligo di ultimare, entro un anno dalla consegna del bene, gli eventuali lavori di ristrutturazione dello stesso a pena di decadenza;
- l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché gli eventuali oneri condominiali straordinari;
- l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci e degli amministratori dell'Associazione ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo

- esercizio chiuso completi degli allegati di legge, che verranno inoltrati al competente Ufficio Ragioneria, al fine di verificare l'assenza di finalità di lucro;
- l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente, una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l'attività espletata e quella dichiarata nella finalità e specificata nel bando;
 - l'obbligo di esporre nei beni concessi una targa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Castelvetro in alto al centro, anche la denominazione del concessionario e l'attività che s'intende esercitare;
 - l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da cose, salvo il deperimento d'uso, senza nulla pretendere, in ordine alle migliorie apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa;
 - l'obbligo di essere anticipatamente autorizzato qualora ritiene opportuno ospitare altre associazioni o a partecipare a partenariati con altri Enti per lo svolgimento di attività connesse all'uso del bene concesso a comunicarlo preventivamente per gli opportuni controlli al settore competente a pena di revoca immediata del bene.

2. La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

ART. 11- DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

1. La concessione avrà una durata stabilita dalla Giunta Municipale in seno agli atti di cui all'art. 7 e commisurata al progetto che deve realizzarsi ed all'impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest'ultimo che non verrà valutato nell'ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque non oltre i 15 anni.

2. Può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, escludendosi il rinnovo tacito.

3. Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

ART. 12- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene.

CAPO V

FINALITA' LUCRATIVE

ART. 13- LOCAZIONE

1. Qualora dopo l'espletamento di una pubblica procedura di selezione non si giunga all'assegnazione ad alcun soggetto beneficiario, in possesso i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, i beni che non sono assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dal penultimo periodo della lettera c) del comma 3) dell'art. 48 del D. Lgs. 159/2011, così come per ultimo modificato dall'art. 6, comma 4, della L. n. 141/2015, ossia: *“i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali”*

ART. 14- DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone di locazione sarà determinato in base al valore di mercato, stabilito dal Settore “Uffici Tecnici”, d'intesa con il Servizio Patrimonio incardinato presso il Settore “Programmazione finanziaria e gestione delle risorse”, coordinati dal Dirigente del III Settore “Uffici Tecnici” e sarà soggetto nel corso del rapporto di locazione ad aggiornamenti annuali sulla base di indici ISTAT.

ART. 15- MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Il Settore competente procederà alla locazione a terzi dei beni di cui all'art. 14, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nel bando pubblico.

2. Il bando dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, sezioni bandi di gara, e all'Albo Pretorio, per almeno 30 giorni consecutivi.

ART. 16-ESAME DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE

1. Si fa rinvio alle vigenti disposizioni comunali in materia di gestione dei beni immobili di proprietà comunale.

ART. 17- REQUISITI SOGGETTIVI

1. Chiunque possa contrattare con le Pubbliche Amministrazioni potrà partecipare all'avviso pubblico. L'aggiudicazione viene subordinata alle verifiche da richiedere, a cura dell'Amministrazione, alla Prefettura di Trapani -Ufficio territoriale di Governo, in ordine ai

requisiti soggettivi di idoneità del locatario ovvero, in caso di società, dei suoi legali rappresentanti.

ART. 18- PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Si fa rinvio alle vigenti disposizioni comunali in materia di gestione dei beni immobili di proprietà comunale.

ART. 19- DURATA DEL CONTRATTO

1. I contratti di locazione avranno la durata minima prevista dalle leggi vigenti in materia; essi si prorogheranno automaticamente solo alla prima scadenza, in mancanza di preavviso da comunicarsi alla controparte nei casi e termini di legge.

2. Per le successive scadenze, l'Ufficio competente provvederà a comunicare formale disdetta entro i termini di legge.

ART. 20- RISTRUTTURAZIONE

1. L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è posto a carico del locatario. Il canone determinato come sopra, potrà essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene.

2. A tale scopo il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dal competente Settore, il quale esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, Il Dirigente del Settore "Programmazione Finanziaria", con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di locazione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata.

4. Il locatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione,


5. L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

ART. 21– DIVIETO DI SUBLOCAZIONE

1. Si fa rinvio alle vigenti disposizioni comunali in materia di gestione dei beni immobili di proprietà comunale.

Castelvetrano, li 22 settembre 2016

Il Responsabile del 1° Servizio
Arch. Salvatore Ferro



Il Dirigente
Ing. Giambattista Impellizzeri

